
REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA COMUNALE E DELLA FASCIA TRICOLORE

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29.04.2017



Articolo 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Disciplina altresì l'uso dello stemma e della fascia tricolore.

Articolo 2 - IL GONFALONE E LO STEMMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO

1. Il gonfalone del Comune di Arcole è costituito da pertica e da pannello di seta fondo azzurro riportante le raffigurazioni dello stemma, come da Regio decreto del 31/081/1934.
2. Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.
3. Lo stemma del Comune è: "d'azzurro, all'obelisco di pietra al naturale, caricato della lettera N, coronata e sormontata da una stella d'oro, cimato da un'aquila sorante di rosso posta sopra una palla; l'obelisco poggiato su di un piedistallo gradinato di quattro è fregiato da un trofeo, il tutto circondato da cinque pilastri legati con catene ed accostati da due salici, il tutto al naturale".
4. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.

Articolo 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMMA DEL COMUNE

1. Lo stemma comunale, così come descritto all'art. 2, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Arcole in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 4.
2. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - a) nella carta d'ufficio;
 - b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
 - c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
 - d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
 - e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
 - f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
 - g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.
3. Lo stemma contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti locali, Enti pubblici, Società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale e a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell'agire umano. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo.

Articolo 4 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMMA

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso fatto salvo l'uso autorizzato come indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda al Comune accompagnata da una relazione illustrativa sulle ragioni dell'uso e sull'esistenza delle condizioni per la concessione in uso dello stemma.
3. Spetta al Sindaco valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e autorizzare la concessione in uso dello stemma comunale.
4. La Segreteria Affari Generali provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento sindacale di concessione in uso dello stemma comunale.
5. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria.

Articolo 5 - MODALITÀ D'USO

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune.

Articolo 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

2. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Sindaco revoca la stessa, con espressa motivazione.

Articolo 7 - USO DEL GONFALONE

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività. La presenza del gonfalone è prevista anche nel caso di funerali di ex sindaci, cittadini onorari e persone la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico e religioso per la comunità
2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e anche della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
4. Per le altre manifestazioni, la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Articolo 8 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato da un componente della Polizia municipale o dai membri del gruppo comunale di Protezione Civile in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a quest'ultime.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
9. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Articolo 9 - CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone è custodito nel palazzo Municipale.

Articolo 10 - LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.

Articolo 11 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, regionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 12 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, regionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 13 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Articolo 14 - I NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO

1. I necrologi di partecipazione al lutto e i telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:

- a) Sindaco, Assessore Comunale e Consigliere Comunale in carica;
- b) Sindaci, Assessori Comunali e Consiglieri comunali non più in carica;
- c) Dipendente comunale in servizio;
- d) Coniugi e parenti di 1° grado (genitori e figli) dei suddetti.

2. Altri casi non previsti nei punti precedenti, su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Articolo 15 - RESPONSABILE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.